

Scolastico

Esame di stato: punteggio integrativo e carriera scolastica

TAR, Liguria-Genova, sez. II, sentenza 09/01/2010 n° 46

Di Antonio Martini

Email:

avv.antonio.martini@alice.it

Avvocato in Roma. [... continua a leggere](#)

Pubblicato il 17/03/2010

Il punteggio integrativo disciplinato dall'art. 4, comma 7 del D.p.r. n. 323/98 (contenente le norme per lo svolgimento dell'esame di stato), altrimenti detto bonus, *“deve essere parametrato tenendo conto della carriera scolastica dei candidati, rispondendo a criteri di razionalità e logicità, perchè esso consiste in uno strumento di correzione dello scrutinio complessivo del merito di quei candidati meritevoli che non hanno ottenuto nelle prove di esame quel massimo punteggio pari ai risultati del proprio curriculum.”*

E' questo il principio contenuto nella sentenza n. 3 del 12.01.2010 del Tribunale Amministrativo per la Liguria che ha annullato il verbale della Commissione di esame concernente l'esecuzione di una precedente decisione del Tar Ligure, la n. 46/09.

La norma interpretata dal Giudice Amministrativo (*“Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti”*) assegna alla Commissione di esame il potere di integrare il punteggio scolastico delle prove di esame di ulteriori cinque punti in presenza di determinati presupposti.

Il testo di legge non indica, tuttavia, i criteri per l'assegnazione del punteggio integrativo

Con la sentenza n. 46/09 il Tribunale Amministrativo aveva annullato il punteggio finale dell'esame di stato assegnato alla candidata ricorrente, ritenendo che la Commissione di esame avesse adottato criteri del tutto generici ed indeterminati, perché nella scelta dei criteri *“ E' assente, infatti, ogni valutazione della carriera scolastica dei candidati ed un positivo apprezzamento del credito scolastico, che non ha specifico peso nell'attribuzione del punteggio integrativo, sicchè l'assegnazione di quest'ultimo si riduce in una sopravvalutazione della sola prova d'esame a discapito della carriera scolastica”*; affermava per l'effetto il principio che segue: *“E' evidente, viceversa, che il bonus rappresenta uno strumento di correzione dello scrutinio complessivo del merito di quei candidati che, pur meritevoli, hanno registrato un calo di rendimento nell'esecuzione delle prove d'esame del candidato”*.

Con la sentenza del 12 Gennaio 2010, il Giudice Amministrativo, annullato il nuovo provvedimento emanato dalla Commissione in esecuzione della decisione n. 46/09, ha ordinato una nuova rivalutazione della prova di esame della ricorrente, formulando per l'occasione puntuali criteri per la fedele esecuzione della decisione e per la corretta interpretazione dell'istituto del punteggio integrativo:

“La sentenza di cui si chiede ora l'esecuzione non è evidentemente rispettata, poiché l'attribuzione del bonus resta del tutto squilibrata a favore delle prove di esame: se tale punteggio integrativo deve essere elemento riequilibratore, il medesimo non può essere attribuito ai singoli candidati della proporzione di 1/5 e 4/5, al pari del punteggio massimo delle prove di esame, 80/100, e del credito scolastico, 20/20, poiché costituirebbe allora una mera aggiunta ai singoli voti di esame e di carriera scolastica.

Quindi una fedele esecuzione della sentenza non può che consistere nella riparametrazione del punteggio integrativo, attribuendone una parte maggioritaria alla carriera scolastica - ad esempio tre punti su cinque -

ed una parte minoritaria – perciò due punti su cinque - alle prove d'esame”.

(Altalex, 5 marzo 2010. Nota di [Antonio Martini](#))

(C) Altalex / Wolters Kluwer